

**128.** (*Udienza pubblica*). - L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.

**129.** (*Doveri di chi interviene o assiste all'udienza*). - Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

E' vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.